

**Art. 797. - Garanzia per evizione**

Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:

- 1) se ha espressamente promesso la garanzia;
- 2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;
- 3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione remuneratoria, nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante (770, 793, 1547).

**Art. 798. - Responsabilità per vizi della cosa**

Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo (789, 1490 ss., 1710, 1762 ss., 1812, 1821<sup>2</sup>, 2030<sup>2</sup>).

**Art. 799. - Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle**

La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.

*Capo IV - Della revocazione delle donazioni***Art. 800. - Cause di revocazione**

La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (803, 804).

**Art. 801. - Revocazione per ingratitudine**

La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436 (800 ss., 2652 n. 1).

**Art. 802. - Termini e legittimazione ad agire**

La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione (2652 n. 1, 2694 ss.).

Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione (c.p. 575 ss.).